



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro

La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Marcella Angelini	Presidente
dott.ssa Alessandra Martinelli	Consigliere
dott. Roberto Pascarelli	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di II grado iscritta al n. **381/2025** RGA
avverso l'ordinanza del Tribunale di Piacenza Sezione Civile, n. cronol. 749/2025
del 9.5.2025 (R. G. n. 562/2024);
avente ad oggetto: procedimento *ex art.* 28 del D.lgs. n. 150/2011 e art. 44 del
d.lgs. n. 286/1998;
posta in discussione all'udienza del 26/02/2025;
promossa da:

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (Cod.
Fisc. 80078750587 – P.I. 02121151001), in persona del Presidente pro tempore,
rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Maria
Maddalena Berloco, Oreste Manzi e Renato Vestini, elettivamente domiciliato in
Bologna (BO), presso l'ufficio legale della Sede Provinciale dell'Istituto stesso;
- appellante;

contro

WANE AMADOU TIDIANE (c.f. WNAMTD72H18Z343I), rappresentato e
difeso, nel presente giudizio, dagli avv.ti Alberto Guariso e Livio Neri,
elettivamente domiciliato in Milano, via G. Uberti n. 6, presso lo studio dei suddetti
difensori;

- appellato;

udita la relazione della causa;
esaminati gli atti e i documenti di causa;



udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La vicenda processuale per cui è causa ed i fatti storici ad essa sottesi sono esaustivamente sintetizzati nella gravata ordinanza, ove si ha modo di leggere al riguardo che: << [...] 1) *Con ricorso ex art. 28 del D.lgs. n. 150/2011 e art. 44 del d.lgs. n. 286/1998, Amadou Tidiane WANE ha convenuto in giudizio l'INPS innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Piacenza per sentir accogliere le seguenti conclusioni: "1) accertare e dichiarare il carattere discriminatorio del comportamento tenuto dall'INPS consistente nell'aver negato al ricorrente, per il periodo 12/5/2018 – 28/2/2022 l'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) di cui all'art. 2 DL 13/3/88 n. 69 (convertito in L. 13.5.88 n. 153) in relazione alla coniuge e alle due figlie residenti all'estero, come invece consentito ai lavoratori italiani; 2) al fine di rimuovere gli effetti della predetta discriminazione, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'ANF per il periodo 12/5/2018 – 28/2/2022 computando nel nucleo familiare i la coniuge e le due figlie residenti all'estero, secondo le medesime modalità e i medesimi requisiti che l'INPS applica ai lavoratori con cittadinanza italiana aventi familiari all'estero; 3) condannare INPS a pagare al ricorrente la somma di euro 12.224,85 o la diversa somma che risulterà dovuta per il periodo 12/5/2018 – 28/2/2022 a titolo di ANF; 4) condannare l'INPS al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari". A sostegno della sua domanda, il ricorrente ha dedotto:*

- *di essere cittadino senegalese, di vivere in Italia dal 2009 e di essere titolare dal 2010 di permesso unico lavoro (doc. 1 parte ricorrente);*
- *di lavorare regolarmente in Italia dal 2009, da ultimo presso Cooperativa San Martino Soc. Coop. a R.L. (doc. 2 parte ricorrente);*
- *di avere due figli ed una moglie che, per tutto il periodo per cui è causa, avevano risieduto in Senegal (docc. 3, 4, 5 e 6 parte ricorrente);*
- *che, in data 11.05.2023, presentava all'INPS domanda di autorizzazione ANF (n. prot. INPS.6100.11/05/2023.0105447) con riferimento a detti familiari, specificando che gli stessi erano residenti in Senegal (doc. 7 parte ricorrente);*
- *che presentava, altresì, domande di pagamento degli ANF con riferimento ai medesimi familiari per il periodo dal 12.05.2018 al 28.02.2022, autocertificando in ciascuna domanda la composizione del proprio nucleo familiare ed i redditi complessivi percepiti dal nucleo medesimo, nonché il fatto di non percepire altri*



trattamenti di famiglia in Italia o all'estero (doc. 8 parte ricorrente);
- che la domanda di autorizzazione e le successive richieste di pagamento risultavano respinte ma di non aver mai ricevuto i relativi provvedimenti di rigetto (doc. 9 parte ricorrente);
- di aver proposto ricorso amministrativo avverso il rigetto ricevuto in data in data 22.02.2024, anch'esso respinto (docc. 10 e 11 parte ricorrente);
- che, per gli anni oggetto di causa, la moglie ed i figli non disponevano in Senegal (né altrove) di alcun reddito e, non godevano, né in Senegal, né altrove, di alcun trattamento analogo agli ANF e lui provvedeva interamente al loro sostentamento;
- di non aver percepito, per gli anni oggetto di causa, altro reddito se non quello derivante dal rapporto di lavoro e risultante dai modelli CU e 730 (docc. 2 e 12 parte ricorrente).

Ciò premesso, parte ricorrente ha sostenuto la natura illegittima del diniego dell'INPS in quanto contrastante con i principi comunitari di parità di trattamento tra cittadini nazionali e stranieri titolari di un permesso di lungo periodo. Parte ricorrente ha, quindi, richiamato la giurisprudenza comunitaria secondo cui non può essere negato l'assegno familiare al soggiornante di lungo periodo (o al titolare di un permesso unico), adducendo, come motivazione, che i suoi familiari risiedono in un paese terzo. Infatti, tale beneficio viene accordato ai cittadini italiani indipendentemente dal luogo in cui i risiedano i loro familiari. Ritenuta la natura discriminatoria della condotta tenuta dall'INPS e richiamata giurisprudenza di merito pronunciata in casi analoghi, il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.

1.1) L'INPS si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 30.12.2024, chiedendo il rigetto del ricorso e deducendo l'errore nella scelta del rito (sommario di cognizione). Eccepiva l'improponibilità del ricorso avversario per carenza delle preve domande amministrative di anf/prest con riguardo ai periodi di godimento della Naspi. Nel merito, sottolineava che l'assegno per il nucleo familiare rappresentava una prestazione accessoria ed integrativa di sostegno del reddito e non una prestazione essenziale, ai fini della corretta applicazione della direttiva 2003/109/CE. Contestava la natura discriminatoria del diniego dell'Ente. Sosteneva, in particolare, che nell'anagrafe della popolazione residente lo stato civile del ricorrente era ignoto/non conosciuto. Rappresentava che quest'ultimo aveva prodotto titolo di soggiorno idoneo al riconoscimento della prestazione oggetto di causa esclusivamente dal 20.12.2021 al 05.02.2024. Contestava l'assenza della documentazione necessaria, a corredo delle domande



presentate, che attestasse la composizione del nucleo familiare e del reddito posseduto. Contestava i conteggi inerenti all'importo rivendicato. Assumeva l'infondatezza del ricorso per difetto di allegazione e prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere. (...) >>.

In assenza di attività istruttoria, non ritenuta necessaria, la causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 10.04.2025, trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 *ter* c.p.c..

Il Tribunale di Piacenza ha definito la vertenza con ordinanza n. cronol. l'ordinanza del Tribunale di Piacenza Sezione Civile, n. cronol. 749/2025 del 9.5.2025 (R.G. n. 562/2024), così statuendo: “(...) *1. dichiara il carattere discriminatorio della condotta di diniego opposta da INPS al ricorrente Amadou Tidiane WANE (c.f. WNAMTD72H18Z343I) per il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del d.l. n. 69/88 e per l'effetto:*

2. ordina ad INPS di cessare la condotta discriminatoria e di rimuoverne gli effetti;

3. condanna INPS al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare in favore del ricorrente, nella misura di € 12.224,85, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo;

4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. (...)”.

Il Giudice di prime cure, in estrema sintesi, disattese le eccezioni preliminari/pregiudiziali sollevate dall'INPS, innanzi menzionate, ha ritenuto sussistente la condotta discriminatoria denunciata dall'allora ricorrente (richiamando sul punto, in particolare, la sentenza della Corte di Giustizia del 25.11.2020, causa C-303/19; Corte Costituzionale sentenza n. 67 del 11.3.2022 e Cass. civ., sez. lavoro, ord. 09.11.2022, n. 33016) ed ha verificato la spettanza nei suoi confronti dell'ANF per l'intero periodo dedotto in causa.

A fronte dell'Ordinanza di accoglimento emessa dal Tribunale di Piacenza, l'INPS ha proposto appello con ricorso depositato telematicamente in data 06/06/2025, chiedendo che questa Corte, in totale riforma del provvedimento impugnato, voglia: “(...) *in via preliminare/pregiudiziale, dichiarare il ricorso avversario improponibile per carenza di domanda amministrativa di pagamento dell'anf con riguardo ai periodi di godimento di Naspi (v. narrativa);*

in via principale, nel merito, rigettare il ricorso avversario siccome infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato; con vittoria di spese e compenso professionale del doppio grado del giudizio. (...)”.

Nello spiegato atto di gravame, l'Istituto appellante ha argomentato: “*1) Circa*



l'aver ritenuto, il primo Giudice, infondata l'eccezione, sollevata dall'INPS, di carenza di titolo di soggiorno idoneo al riconoscimento della prestazione oggetto di causa con riguardo al periodo ante 20.12.2021"; "2) In punto di improponibilità del ricorso avversario per carenza di domanda amministrativa di pagamento dell'Anf con riguardo ai periodi di godimento della Naspi"; "3) Circa l'essere stata fornita la prova circa il reddito del nucleo familiare", contestando in relazione a questi aspetti le considerazioni svolte dal Giudice a quo.

L'odierno appellato, ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'avverso gravame sulla scorta delle prospettazioni svolte in prime cure, chiedendone il rigetto, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata, il tutto con vittoria delle spese del grado.

Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta del compendio documentale già acquisito in prime cure.

Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte che il terzo motivo di appello proposto dall'INPS, avente carattere assorbente di ogni altro aspetto dedotto in causa e da considerarsi alla stregua di ragione più liquida di decisione, risulta fondato per le ragioni appresso indicate.

Al riguardo, appare opportuno ricordare che l'assegno per il nucleo familiare – che ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia ed ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la "maggiorazione degli assegni familiari" prevista dalla pregressa normativa di cui agli artt. 5 e 6 del D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79 - compete, alle condizioni previste nell'art. 2 del D.L. 13 maggio 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

L'art. 2 cit., nella sua perdurante vigenza (prestazione abrogata limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, per effetto dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 230/2021), prevede: *"1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di essere*



corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.

2. L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con effetto dal 1 luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o più figli, l'importo mensile dell'assegno spettante è aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo.

3. Si osservano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le norme che disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato.

4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di famiglia comunque denominati, per effetto delle disposizioni del presente decreto, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.

5. Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di famiglia spettanti al personale in servizio all'estero ai sensi degli articoli 157, 162 e 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonché dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e degli articoli 26 e 27 della legge 25 agosto 1982, n. 604.

6. Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le



sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

6-bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità è effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro degli affari esteri.

7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno entro trenta giorni dal loro verificarsi.

8. Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

8-bis. Per lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno. Per i componenti il nucleo familiare cui l'assegno è corrisposto, l'assegno stesso non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante.

9. Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo semestre dell'anno 1988 è assunto a riferimento il reddito conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a L. 2.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonché l'assegno previsto dal presente articolo.

L'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le



disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente al quale è resa la dichiarazione deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante.

10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.

11. L'assegno non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

12. I livelli di reddito previsti nella tabella allegata al presente decreto e le loro maggiorazioni stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualmente a decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

12-bis. Per i lavoratori autonomi pensionati il rinvio di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980, n. 440, continua ad avere ad oggetto la disciplina sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni.

13. L'onere derivante dalle disposizioni contenute nel presente articolo è valutato in lire 1.100 miliardi annui, a decorrere dal 1988. Ad esso si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

14. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.

Orbene, avendo riguardo alla sopra richiamata disciplina legislativa, in correlazione alla fattispecie in esame, l'INPS, nello spiegato atto di gravame, ha eccepito, reiterando speculare eccezione svolta in prime cure e disattesa dal Giudice *a quo*, che l'allora ricorrente non avrebbe dato dimostrazione della sussistenza del requisito reddituale per la prestazione pretesa.

Tale eccezione, ad avviso di questa Corte, “coglie nel segno” e conduce alla reiezione di tutte le domande formulate dall'allora ricorrente nel libello introduttivo del giudizio.

In proposito occorre analizzare la questione dell'utilizzabilità delle autocertificazioni nei rapporti con la pubblica amministrazione da parte degli



stranieri residenti in Italia. Tale materia è disciplinata da alcune norme di legge, tra cui, innanzitutto, l'art. 2 commi 1° e 2 d.P.R. 394/1999, secondo cui: *«I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.*

Gli stati, fatti e qualità personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, legalizzati ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle autorità consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui l'autorità consolare italiana attesta la conformità all'originale. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. L'interessato deve essere informato che la produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge italiana e determina gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico».

L'art. 3, commi 2°, 3° e 4°, d.P.R. 445/2000 prevede altresì: *«2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.*

3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri».

In base alla normativa richiamata, dunque, lo straniero regolarmente soggiornante in Italia può avvalersi di autocertificazioni in ogni rapporto con la pubblica amministrazione solo qualora sia necessario certificare stati, qualità personali e fatti certificabili da autorità italiane; negli altri casi, è necessario ottenere



dall'autorità estera di provenienza idonea documentazione certificativa, corredata dalle traduzioni certificate e le firme legalizzate nei modi e nelle forme previste dalla legge (cfr. art. 33 co. 2 e 3 d.P.R. 445/2000).

Non rientrano tra gli stati, qualità personali e fatti certificabili da autorità italiane i redditi e i patrimoni posseduti da stranieri in territorio estero, essendo evidente che esse non possono utilizzare all'estero gli stessi strumenti di accertamento di cui possono avvalersi per i redditi e patrimoni presenti sul territorio italiano, con riferimento all'accesso a documentazione amministrativa, utilizzo di banche dati, scambio di informazioni con altre amministrazioni, etc.

Se quindi la semplificazione offerta dalla possibilità di autocertificare il possesso di redditi e patrimoni in Italia si giustifica con l'esperibilità da parte della pubblica amministrazione di effettivi controlli *ex post* che possano fare emergere l'eventuale mendacità delle dichiarazioni del richiedente, appare ragionevole che la stessa agevolazione non sia permessa in situazioni in cui l'autorità italiana sia priva di strumenti efficaci per la verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Va, quindi, escluso che la documentazione rilasciata dagli enti dello Stato estero legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane e debitamente tradotta possa essere sostituita da un'autocertificazione.

In particolare, si deve osservare che l'art. 2, co. 2, lett. b) D.M. 12 maggio 2003, con cui è stata data attuazione all'art. 49 co. 1 l. 289/2002, prevede che possa essere presentata autocertificazione per gli eventuali «ulteriori redditi», restando comunque imprescindibile la «certificazione, anche negativa, rilasciata dagli Organismi che in ciascuno Stato provvedono all'erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali» di cui all'art. 2, co. 2, lett. a) D.M. 12 maggio 2003. 14.

Inoltre, l'art. 2 co 3 D.M. 12 maggio 2003 specifica che non è comunque sufficiente una mera autocertificazione, dato che *“le autocertificazioni di cui ai commi 1 e 2, lettera b), devono contenere l'accertamento dell'identità personale del dichiarante, effettuato dall'Autorità consolare o dagli enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152”* (sul punto, si richiama la sentenza n. 156/2023 R.S. del Tribunale Ordinario di Parma – Sezione Prima Civile – Sottosezione Lavoro emessa e pubblicata il 12/04/2023, confermata da questa Corte di Appello con sentenza emessa il 16/05/2024, in causa n. 528/2023 RG CA).

A ciò aggiungasi, in linea generale e con affermazione valevole sia per i cittadini italiani che per i cittadini stranieri residenti in Italia, che la dichiarazione sostitutiva



di atto notorio e l'autocertificazione, pur utilizzabili in sede amministrativa e nei limiti sopra indicati, non possono valere come prova in sede giudiziaria, in quanto nel giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, non può essere attribuito valore probatorio ad una dichiarazione diretta ad accertare fatti, stati e qualità personali dedotti a sostegno della domanda (in tal senso, v., tra le tante, Cass. civ., sez. III, 20.09.2004, n. 18856; conforme: Cass. civ., sez. lav., 25.07.2002, n. 10981).

Ciò posto in punto di diritto, va osservato che il reddito complessivo del nucleo familiare dell'odierno appellato per gli anni rilevanti ai fini della domanda, a dispetto di quanto da lui sostenuto, non può ritenersi "provato documentalmente". Ed invero, l'unico documento prodotto dall'allora ricorrente a dimostrazione della sussistenza del requisito reddituale per la prestazione pretesa è il documento n. 6) del suo fascicolo di parte.

Tale documento, però, non prova affatto la sussistenza del requisito reddituale. Di fatti, tale documento, proveniente dal Consolato generale del Senegal a Milano e non, come, invece, avrebbe dovuto, dall'Autorità estera competente, non contiene alcun riferimento né al periodo al quale si riferisce, né alla fonte in base alla quale viene effettuata la certificazione/attestazione, secondo cui: *"nessuno dei componenti della famiglia possiede un reddito superiore a euro 2.840,51"* e che i familiari dell'odierno appellato: *"non godono nel Paese d'origine di un analogo beneficio per i famigliari a carico"*. Tale documento, inoltre, è datato 2.5.2023, laddove la pretesa dell'allora ricorrente è relativa al periodo dal 12.5.2018 al 28.2.2022.

Inoltre rimangano comunque esclusi dalle predette attestazioni consolari, i redditi all'estero dell'appellante rispetto ai quali non vi sono produzioni.

Va peraltro escluso che, in relazione al requisito reddituale in questione, possa configurarsi una "pista probatoria", percorribile da questa Corte, atteso che *"nel rito del lavoro, solo nel caso in cui il materiale istruttorio acquisito al processo indichi "piste probatorie" significative ai fini della ricerca della verità, ovvero allorché le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, è tenuto ad esercitare il potere-dovere, previsto dall'art. 437 c.p.c., di provvedere anche d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, ferma restando sempre la necessità che i fatti stessi siano stati allegati nell'atto introduttivo"* (così Cass. n. 18252 / 2011 e nel medesimo senso, del necessario presupposto di



semiplena probatio dei fatti allegati, v. Cass. n. 19358/2015 e 15925 / 2020).

Quanto precede si afferma tenuto conto dei principi applicabili anche in *subiecta materia*, pacificamente evincibili dalle seguenti massime, secondo cui *“in tema di assegno di invalidità previsto a favore degli invalidi civili dalla L. n. 118 del 1971, i requisiti socio-economici (reddituale e dello stato di incollocazione al lavoro) rappresentano elementi costitutivi del diritto alla prestazione assistenziale, la cui prova è a carico del soggetto richiedente, non potendo qualificarsi gli stessi, quindi, come mere condizioni di erogazione del beneficio, accertabili in sede extragiudiziale”* (v. Cass. nn. 4067/2002; 13967/2002; 14035/2002; 13046/2003; 13279/2003; 13966/2003; 14696/2007; 22899/2011; 8856 / 2017) e secondo cui *“nei giudizi volti al riconoscimento del diritto alla pensione o ad assegno di invalidità civile, il requisito reddituale, al pari dei requisiti salutarì e di quello socio – economico, cosiddetto della incollocazione al lavoro, costituisce elemento costitutivo del diritto, la cui sussistenza va verificata anche d’ufficio ed è preclusa solo dalla relativa non contestazione, ove la situazione reddituale sia stata specificamente dedotta, nonché dal giudicato, nel caso in cui non sia stato proposto sul punto specifico motivo di appello”* (Cass. sent. n. 16395 / 2008, 6646 / 2012 e 17642 / 2016)”

Alla luce di quanto sopra esposto, a confutazione di quanto invece ritenuto dal Giudice di prime cure, deve concludersi che la condizione d’impossidenza di redditi e beni in capo ai soggetti per cui è richiesto il beneficio non risulta provata. Né può assumere alcuna rilevanza in senso contrario la decisione del comitato provinciale dell’INPS – che aveva espressamente valutato e giudicato conforme il requisito reddituale, trattandosi di determinazioni non vincolanti in questa sede e non condivise da questa Corte per le ragioni sopra illustrate.

Quanto, poi, allo specifico tema trattato in questa sede - afferente alla necessità, per la parte che invoca l’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare, di fornire la prova circa la *“duplice condizione”* richiesta dall’art. 2, comma 6, D.L. 69/1988 - la Suprema Corte ha avuto modo, in numerose occasioni, di ribadire che (cfr. *ex multis*, Cass. Ord. n. 26068 del 24/9/2025, richiamata anche ai sensi dell’art. 118 disp. att c.p.c.): *“Va innanzitutto ribadito l’orientamento più volte affermato da questa Corte (Cass.8973/2014, Cass.16710/2022, Cass.7097/2023, Cass.5804/2025), secondo cui, diversamente da quanto argomenta il motivo di ricorso, l’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare previsto dall’art. 2, d.l. n. 69/1988 (conv. con l. n. 153/1988), presuppone la duplice condizione – la cui ricorrenza deve essere provata dall’interessato – dell’effettivo svolgimento di*



attività lavorativa e del requisito reddituale di cui al comma 10 dello stesso art. 2, di talché l'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente, è inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare” (Cass. 6953/2023; Cass. 6954/2023; Cass. 2600/2025; Cass. 2603/2025 e Cass. 2604/2025 che hanno confermato sentenze di questa Corte di Appello nella stessa direzione interpretativa avallata).

Si ritiene, inoltre, di porre in rilievo - a fronte di specifica deduzione della parte appellata – come debba escludersi che la necessità di provare il requisito reddituale possa costituire discriminazione in danno del cittadino *extra*-comunitario, trattandosi di onere probatorio richiesto anche ai cittadini italiani; piuttosto, opinare diversamente consentirebbe ai cittadini *extra*-comunitari di godere di un trattamento di favore rispetto ai cittadini italiani del tutto ingiustificato e comunque non ragionevole (cfr. Cass.6953/23: *“La concessione dell'assegno al nucleo familiare (ANF) è subordinata al possesso di determinati requisiti reddituali, che spetta al richiedente - sia questo cittadino italiano o extracomunitario soggiornante di lungo periodo - dimostrare e, a tal fine, non è sufficiente la produzione del solo C.U.D. (dal quale non emerge il reddito familiare), senza che la difficoltà del cittadino extraeuropeo nell'offrire la prova possa valere a superare la previsione dell'art. 2, comma 9, del d.l. n. 69 del 1988, conv. dalla l. n. 153 del 1988, il quale, in coerenza col principio, egualitario insito nella struttura e nella funzione dell'ANF, non opera distinzioni in base alla provenienza territoriale dei lavoratori; conforme, Cass.7097/23; più di recente, cfr. – ex multis Cass. Cass. Ord. n. 26068/2025 cit. e n. 27583 del 16/10/2025).*

Per questi motivi, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto dall'INPS va accolto, con conseguente reiezione delle domande proposte dal sig. Amadou Tidiane Wane con il libello introduttivo del giudizio.

La complessità delle questioni giuridiche sottese alla fattispecie esaminata, le difficoltà ricostruttive dei fatti che l'odierno appellato avrebbe dovuto dimostrare e l'opinabilità delle valutazioni compiute da questa Corte (rispetto alle quali l'allora ricorrente ha prodotto svariati precedenti giurisprudenziali di segno contrario), complessivamente considerate, costituiscono “gravi ed eccezionali ragioni” ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel testo novellato dalla sentenza della Corte Costituzionale 77/2018 per compensare integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.



La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:

- in accoglimento dell'appello proposto dall'INPS, riformando integralmente l'ordinanza gravata, rigetta le domande proposte dal sig. Amadou Tidiane Wane con il ricorso introduttivo del giudizio;
- compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio fra le parti in causa.

Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 26.02.2026

Il Consigliere est.

dott. Roberto Pascarelli

Il Presidente

Dott.ssa Marcella Angelini

